

# STUDIO DATTILO

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

**Oggetto: Obbligo di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento ai soci e dei dati relativi ai soci che effettuano finanziamenti nei confronti dell'impresa**

Con la presente Vi ricordiamo che deve essere inviata la comunicazione relativa ai dati dei beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o familiari, ai sensi dell'art. 2, comma 36-*sexiesdecies* del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e ai dati relativi ai soci e familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, comma 36-*septiesdecies* del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento **(termine che per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare 2016 cade il 31.10.2016 – il 30 ottobre cade di domenica)**.

Nel seguito si ricordano i tratti principali delle due comunicazioni in oggetto, basate, peraltro, sulla stessa modulistica.

## 1. Beni concessi ai soci

Il Provvedimento n. 94902/2013 prevede l'obbligo, a decorrere dall'anno 2012, per i soggetti che esercitano attività d'impresa, sia in forma individuale che collettiva, di comunicare all'anagrafe tributaria i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa<sup>1</sup>, solo qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. Si ricorda che i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore ad un corrispettivo annuo minore del valore di mercato sono indeducibili.

In estrema sintesi, trattasi delle fattispecie che possono generare un reddito diverso per il socio.

---

<sup>1</sup> La comunicazione ha ad oggetto ogni singolo bene e l'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento nei periodi precedenti, ma permane l'utilizzo nell'anno di riferimento.

Il punto 3.1 del Provvedimento elenca una serie di esclusioni, e segnatamente:

- ✓ i beni concessi in godimento agli amministratori;
- ✓ i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del TUIR;
- ✓ i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- ✓ i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- ✓ gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- ✓ i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge;
- ✓ i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

Inoltre, l'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria "altro" del tracciato record contenuto nell'allegato tecnico al Provvedimento, siano di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; per Vostra comodità, evidenziamo che le categorie espressamente previste sono autovetture, unità di diporto, aeromobili e immobili.

## **2. Finanziamenti dei soci**

Il Provvedimento n. 94904/2013 prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano attività d'impresa, sia in forma individuale che collettiva, di comunicare all'anagrafe tributaria i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro.

L'obbligo di comunicazione in disamina è riferito ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni effettuate a decorrere dall'anno 2012, riguarda i finanziamenti concessi nell'anno 2015 e sono esclusi i dati relativi agli apporti già in possesso dell'Amministrazione finanziaria (si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i finanziamenti oggetto di atti registrati).

**Studio DATTILO**

Non è prevista la comunicazione in caso di rinuncia ai finanziamenti da parte dei soci sempre che non sia previsto un esborso di denaro ad altro titolo come ad esempio gli apporti.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 21 ottobre 2016

*Studio Dattilo Commercialisti Associati*